

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE AL VERSAMENTO E COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2015

Il Segretario Generale

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito, "legge 481/95") recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ;
- l'art. 37, comma 6, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in materia di contributo di funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito indicata anche come "l'Autorità");
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;
- il vigente Regolamento concernente la disciplina contabile, con lo schema dei conti;
- la delibera dell'Autorità 27 novembre 2014, n. 78, che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto, per l'anno 2015, dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati dall'Autorità, così come individuati dalla predetta delibera;
- il d.P.C.M. 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 78/2014, trasmesso il 9 aprile 2015 per le vie brevi e acquisito al protocollo dell'Autorità il 10 aprile con n. 1510;

CONSIDERATO CHE

- la delibera dell'Autorità n. 78 del 27 novembre 2014 ha fissato l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015 nella misura dello 0,4 (zerovirgolaquattro) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della delibera n. 78/2014, fatta eccezione per le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica, per le quali l'aliquota del contributo è stata determinata nella misura dello 0,2 (zerovirgoladue) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della delibera n. 78/2014, in considerazione: (i) del considerevole numero di operatori presenti in tale mercato, che comporta un elevato numero di soggetti tenuti al contributo; (ii) della diversità di esigenza regolatoria nei citati settori;
- la medesima delibera dell'Autorità n. 78/2014 ha previsto, al fine di individuare la base dei soggetti tenuti al versamento del contributo, che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 6.000,00 (euro seimila) e per le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali "con finalità liquidative";

- la medesima delibera n. 78/2014 ha confermato, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità e l’opportunità, similmente a quanto deliberato per l’anno 2014, di individuare le imprese soggette al contributo attraverso l’utilizzo della metodologia dei codici Ateco unitamente ad un’attenta verifica - tramite visure camerali ed utilizzo banche dati - delle attività effettivamente svolte dalle imprese ed integrando tale criterio, in relazione al lavoro svolto dall’Autorità nel primo anno di attività, con le informazioni ricevute durante gli incontri effettuati con le associazioni di categoria;
- per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la citata delibera dell’Autorità n. 78/2014 ha previsto lo scomputo dal fatturato rilevante dei ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale e, per le imprese operanti nel settore del trasporto aereo, di dover considerare il fatturato pari al volume d’affari IVA (prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata) relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte 3 127-novies, allegata al d.P.R. 633/72) – aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/72; per il trasporto di merci: (a) trasporto rilevante ai fini iva nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22% - aliquota attualmente in vigore; (b) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/72. In tal modo le società operanti nel settore aereo, sia aventi sede in Italia che all’estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;
- con la suddetta delibera n. 78/2014 il Consiglio ha dato mandato al Segretario Generale dell’Autorità di adottare, con propria determina, tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla medesima delibera, ivi inclusa la definizione delle istruzioni tecniche da fornire agli operatori dei settori dei trasporti per il versamento e la comunicazione del contributo;
- con la sopracitata delibera 78/2014 il Consiglio ha stabilito che le imprese operanti nel settore dei trasporti individuate sulla base dei criteri citati in premessa devono versare il contributo (calcolato secondo le citate aliquote stabilite con deliberazione dell’Autorità n. 78/2014) in misura pari ai due terzi dell’importo, entro e non oltre il 30 aprile 2015; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 novembre 2015;
- il Consiglio, rilevato che il D.P.C.M. di approvazione della misura del contributo annuale dovuto per l’anno 2015, è stato trasmesso per le vie brevi il 9 aprile 2015, in pari data ha disposto che il pagamento dei primi due terzi dell’importo del contributo dovuto può essere effettuato, senza sanzioni, entro e non oltre il 29 maggio 2015;

DETERMINA

1. che i gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati dall’Autorità sono tenuti al versamento del contributo previsto nella misura pari ai due terzi dell’importo entro il 30 aprile; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 novembre 2015;
2. che il pagamento dei primi due terzi dell’importo del contributo dovuto può essere effettuato, senza sanzioni, entro e non oltre il 29 maggio 2015;

3. che il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621. Nella causale del versamento devono essere specificati: a. l’anno di riferimento (“CONTRIBUTO TRASPORTI ANNO 2015”); b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento. Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell’Autorità, alla pagina <http://www.autorita-trasporti.it/contributo-funzionamento/>;
4. che, ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” si intende l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) dell’ultimo bilancio approvato n. 78/2014. Da detto importo, fatto salvo quanto previsto con la delibera dell’Autorità n. 78/2014 per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale devono essere scomputati i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale;
5. che, dal totale del fatturato vanno esclusi gli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella citata delibera n. 78/2014. In tal caso, al fine di comprovare l’esclusione di eventuali ricavi è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/conciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto), unitamente ad un’attestazione del revisore legale dei conti ovvero della società di revisione legale o, in mancanza, del collegio sindacale della società a cui i dati si riferiscono, che illustri in modo sintetico, chiaro e puntuale le ragioni per cui le suddette voci risultano escluse dal calcolo del contributo. Qualora il bilancio d’esercizio non sia già stato depositato presso le Camere di Commercio, occorre allegarlo al modello telematico che sarà reso disponibile sul sito dell’Autorità all’indirizzo <http://www.autorita-trasporti.it/>;
6. che, nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna impresa è tenuta a versare un autonomo contributo, la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società;
7. che dal versamento sono esentate le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali “con finalità liquidative” e quelle il cui importo contributivo è pari o inferiore ad € 6.000,00 (euro seimila/00);
8. che i soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno, entro i termini convenuti per il relativo pagamento dare notizia all’Autorità del versamento effettuato secondo le modalità di seguito indicate. Entro il termine sopra indicato per il pagamento dell’acconto relativo ai due terzi dell’importo, devono, altresì, essere comunicati i dati anagrafici ed economici (richiesti nell’apposito modello telematico). Nella compilazione del modello deve essere indicato il soggetto obbligato al versamento, gli estremi, la misura e la data di versamento, i riferimenti interni, il valore del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato e utilizzato per il calcolo del contributo. I dati economici richiesti devono

inoltre essere attestati dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale della società a cui i dati si riferiscono;

9. che la dichiarazione di versamento, precompilata a cura dell’Autorità, dovrà essere completata ed integrata attraverso il servizio messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo <https://secure.autorita-trasporti.it/default.aspx> al quale si accederà usando le credenziali assegnate dall’Autorità ovvero ottenute in fase di registrazione. La dichiarazione dovrà essere firmata: a) dal legale rappresentante del soggetto; b) dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale della società per attestare i dati economici dichiarati ed inviata all’indirizzo PEC dell’Autorità pec@pec.autorita-trasporti.it;
10. che, in caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un’istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Quest’ultima comprende copia del bilancio dell’anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l’indebito versamento;
11. che, in caso di mancata o tardiva comunicazione, nonché nel caso in cui nel modello telematico vengano dichiarati dati non rispondenti al vero, l’Autorità esperirà le azioni previste dalla normativa vigente.

Torino, 16 aprile 2015

Il Segretario Generale
Assunta Luisa Perrotti